



# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ANIMALI DEL TRICOLORE - ONLUS"



Con le modifiche introdotte dalla Assemblea straordinaria dei Soci  
svoltasi in Reggio Emilia il 10 Giugno 2015

## Titolo I° – Costituzione - Disposizioni generali - Scopi

### Art. 1 - Costituzione - Sede - Durata

Il 20 Ottobre 2014 si è costituita in Reggio Emilia l'Associazione di Volontariato denominata "ANIMALI DEL TRICOLORE - ONLUS" in conformità al dettato della Legge 266/1991, che le attribuisce la qualifica di "Organizzazione di Volontariato", l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato con atto della Regione Emilia Romagna n. 18322 del 12/12/2014 di cui alla L.R. 12/2005 e successive modifiche, le conferisce ai sensi dell'art. 10 comma 8 del DLgs. 460/1997 la qualifica di ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

L'Associazione "ANIMALI DEL TRICOLORE - ONLUS", in seguito chiamata, per brevità, anche semplicemente Associazione, ha sede in Via Loira, 24 – 42124 Reggio Emilia (RE).

Potranno essere costituite sedi secondarie, sezioni e dipendenze, su decisione della Sede Centrale, in ogni parte d'Italia e all'estero.

Il trasferimento della sede legale, deliberata dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'Art. 16, non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo e la stessa potrà essere sciolta solo con la deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci secondo quanto disposto dall'Art. 16.

### Art. 2 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti della Carta Costituzionale, della Legge 266/91, delle leggi regionali e di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

### Art. 3 - Efficacia dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività associativa.

### Art. 4 - Interpretazione dello Statuto

Lo Statuto è interpretato secondo le regole interpretative dei contratti e secondo i criteri dell'Art. 12 delle preleggi e del codice civile.

### Art. 5 - Ambito di attività

L'Associazione svolge la propria attività prevalentemente nell'ambito della Città di Reggio Emilia e della Provincia di Reggio Emilia dove possono essere costituite sedi secondarie, sezioni e dipendenze; in futuro potranno essere costituite sedi secondarie, sezioni e dipendenze anche in altre parti d'Italia e all'estero.

### Art. 6 - Adesioni

L'Associazione potrà aderire ad altre associazioni o coordinamenti regionali, nazionali ed internazionali.

### Art. 7 - Scopi

L'attività dell'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale senza fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In particolare, i principi a cui l'Associazione si conforma sono quelli contenuti:

- a) nella Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO in data 27 gennaio 1997;
- b) nelle convenzioni internazionali in tema di tutela della natura e degli animali;
- c) nelle direttive e regolamenti UE in tema di tutela della natura e degli animali;
- d) nelle Leggi Nazionali e Regionali in tema di tutela della natura e degli animali.

L'Associazione, in conformità a quanto disposto dalla legge, si prefigge di perseguire la protezione di tutti gli animali, della natura e dell'ambiente, impegnandosi in particolare nella tutela dei cani, dei gatti e degli animali di affezione.

Per raggiungere tali scopi l'Associazione adotterà tutti i metodi legali e democratici non in contrasto con i propri principi e promuoverà una concreta collaborazione e collegamento con istituzioni pubbliche e private, con altre associazioni o organizzazioni sociali, culturali, animaliste o ambientaliste che perseguono scopi analoghi, con l'obiettivo di dare impulso alla reciproca solidarietà e alla mutua assistenza nell'interesse degli scopi comuni e del loro raggiungimento.

Le attività principali dell'Associazione, elencate a titolo esemplificativo e non tassativo, consistono pertanto nel:

- incoraggiare, promuovere, organizzare l'attività di tutela dei diritti di tutti gli animali, la prevenzione al randagismo, combattere il maltrattamento in tutte le sue forme e l'abbandono di animali denunciando agli organi competenti fatti e circostanze di cui l'Associazione venisse a conoscenza;
- svolgere attività di sensibilizzazione sulla presenza degli animali nei centri abitati, promuovere presso le istituzioni soluzioni rispettose degli animali e dell'ambiente e divulgare informazioni e notizie che favoriscano la pacifica convivenza tra cittadini ed animali scoraggiando i fenomeni di intolleranza;
- in considerazione del valore sociale che riveste la compagnia di un animale d'affezione, promuoverne l'adozione dai ricoveri e rifugi per animali (canili, gattili, oasi ecc.), agevolare le persone economicamente svantaggiate e socialmente più deboli (ad es. gli anziani) a concretizzare questo diritto, sostenerle in seguito al fine di prevenire la rinuncia o addirittura l'abbandono del loro animale, ottenere inoltre, in loro appoggio, condizioni di favore stipulando convenzioni con ambulatori veterinari, negozi di animali, attività di tolettatura ecc.;
- sostenere economicamente e moralmente le persone e/o le associazioni concretamente attive nell'aiutare animali in difficoltà e supportarle nelle pratiche necessarie a finanziarne l'attività e i progetti.
- stipulare contratti di comodato d'uso gratuito, convenzioni ed accordi con enti pubblici e privati per la gestione delle strutture di ricovero/rifugio per animali, l'Associazione potrà anche acquistare, rilevare, prendere in locazione, beni mobili ed immobili per realizzare e gestire propri ricoveri/rifugi per la custodia, il sostentamento e l'assistenza medica al fine di tutelare gli animali e favorirne l'adozione;
- promuovere la nascita, sostenere, gestire e/o collaborare alla gestione e al funzionamento di un servizio di Pronto Soccorso Veterinario dotato di unità mobili per il soccorso degli animali.
- provvedere, con la collaborazione di volontari e, sia operativa che economica, degli Enti Pubblici e delle Aziende Sanitarie Locali, alla riduzione del randagismo felino attraverso il censimento e la sterilizzazione delle colonie feline presenti sul territorio, sostenendo le persone che si occupano di questi animali, con la formazione, il supporto alla cura dell'habitat, a realizzare i ricoveri e i punti di alimentazione, al mantenimento e all'assistenza sanitaria;
- promuovere, in intesa con le istituzioni scolastiche, l'organizzazione e la realizzazione di progetti didattici rivolti a sensibilizzare i giovani alla convivenza e al rispetto dei diritti di tutti gli esseri viventi.
- dare impulso, mediante l'attuazione di iniziative formative e attività con l'ausilio degli animali da affezione, al valore terapeutico degli stessi al fine di migliorare la qualità della vita di alcune categorie di persone, quali disabili, anziani, bambini ecc.;
- organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, manifestazioni, convegni, presentare proposte e raccogliere firme, divulgare materiale informativo;
- raccogliere fondi e beni di modico valore (mercatini, raccolta cibo ecc.) a sostegno e ampliamento delle attività dell'Associazione;
- porre in essere ogni altra attività utile e consentita.

Per lo svolgimento delle diverse attività l'Associazione provvede, mediante l'ausilio di istruttori specializzati o di volontari esperti, alla preparazione e alla formazione dei volontari, individuando i soggetti più idonei nelle varie discipline.

## **Titolo II° - Soci - Amici – Simpatizzanti**

### **Art. 8 - Soci**

1. Il numero dei soci è illimitato.
2. Possono far parte dell'Associazione solo le persone fisiche anche se in rappresentanza di Enti o Associazioni, senza limitazione di cittadinanza, residenza, sesso, genere, religione, stato civile o altre analoghe limitazioni, che si sentano di condividere le finalità istituzionali, gli scopi associativi e le norme ed i principi del suddetto statuto e svolgano opera di volontariato e/o sostengano l'Associazione propagandandone l'esistenza e le attività, in modo personale, spontaneo e gratuito non essendo possibile percepire alcun tipo di retribuzione, anche indiretta.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, non è ammessa l'adesione temporanea.
4. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di sovvenzione o altri esborsi oltre al versamento della quota associativa annuale, è tuttavia facoltà degli associati versare liberalmente contributi aggiuntivi a sostegno delle attività svolte dall'Associazione.
5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione, e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
6. Tutti gli associati che svolgono qualunque tipo di attività a favore dell'Associazione compreso coloro che svolgono compiti legati a cariche elettive prestando gratuitamente la loro opera, non percepiscono alcun tipo di rimborso e/o contributo salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate nell'esercizio delle funzioni legate all'attività o alla carica ricoperta.

### **Art. 9 – Categorie dei Soci**

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

1. Soci Fondatori: sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo, versano la quota associativa stabilita, svolgono opera di volontariato e/o sostengono l'Associazione propagandandone l'esistenza e le attività.
2. Soci Ordinari: sono coloro che versano la quota associativa stabilita condividendo le finalità istituzionali dell'Associazione, svolgono opera di volontariato e/o sostengono l'Associazione propagandandone l'esistenza e le attività.
3. Soci Sostenitori: sono coloro che versano la quota associativa stabilita, svolgono opera di volontariato e/o sostengono l'Associazione propagandandone l'esistenza e le attività e, nel caso, versano un ulteriore contributo economico libero e spontaneo, sostenendo finanziariamente le attività dell'associazione.
4. Soci Giovanili: sono coloro che all'atto del versamento della quota sociale non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno d'età, svolgono opera di volontariato e/o sostengono l'Associazione propagandandone l'esistenza e le attività nei limiti loro concessi dalla legge.

Tutti i soci indistintamente, sono soggetti al versamento della quota associativa annuale, che può essere diversificata per categoria di appartenenza.

L'appartenenza dei soci alle diverse categorie e la differenziazione della quota associativa non comporta nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, eccezion fatta per le limitazioni previste dalla legge per i minori e per le persone soggette a tutela o curatela legale.

### **Art. 10 - Iscrizione, criteri di ammissione ed esclusione**

1. L'iscrizione di un nuovo socio avviene dietro presentazione di una domanda di ammissione con la quale l'interessato si impegna a rispettare lo Statuto, osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione e al pagamento della quota associativa. I minorenni possono presentare la domanda di ammissione a socio che dovrà, quando la legge lo richiede, essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale che, sottoscrivendo la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La domanda di iscrizione dell'aspirante socio soggetto a tutela o curatela legale dovrà essere, se tale condizione lo richiede, controfirmata dal tutore o dal curatore.

2. La domanda di ammissione deve essere ratificata o rigettata dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione susseguente la richiesta, sono motivo di rigetto attività o comportamenti del richiedente incompatibili con gli scopi e le finalità dell'Associazione.
3. Il rapporto associativo si scioglie:
  - a) per recesso, che deve essere comunicato a mezzo di raccomandata o P.E.C. al Presidente dell'Associazione. Il recesso diviene efficace dopo 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
  - b) per decadenza causata dal mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine previsto del 31 marzo, il socio decaduto che effettua il versamento della quota associativa annuale dopo il 31 marzo, ma entro il 30 giugno, viene riammesso senza presentare una nuova domanda di ammissione se fatti specifici non lo impediscono;
  - c) per esclusione, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni, conseguente a gravi o reiterate violazioni delle norme dello Statuto e/o comportamenti di tale gravità che hanno pregiudicato o rischiato di pregiudicare il buon funzionamento e/o il buon nome dell'Associazione. L'esclusione diviene efficace se ratificata dall'Assemblea dei Soci su delibera del Consiglio Direttivo, eventualmente su proposta, se ne viene chiesto l'intervento, del Collegio dei Probiviri;
  - d) per causa di morte.Lo scioglimento del rapporto associativo conseguente i punti precedenti non dà diritto alla restituzione della quota annuale versata.
5. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica (statutaria e/o da organigramma) ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
6. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, il socio o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 11 - Diritti e doveri dei Soci**

1. Tutti gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno pari dignità e godono degli stessi diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, in particolare:
  - a) i soci hanno diritto di:
    - partecipare alla vita e a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
    - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi secondo quanto stabilito dall'Art. 14 § 5.;
    - esprimere, in sede di Assemblea, il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
    - essere assicurati, quando prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
  - b) i soci hanno l'obbligo di:
    - osservare le norme del presente Statuto i regolamenti interni eventualmente emanati e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
    - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e decoroso sia nei confronti dell'Associazione che nei confronti dei cittadini e delle istituzioni;
    - versare la quota associativa annuale;
    - svolgere, salvo giustificato impedimento, le attività che sono state preventivamente concordate.
2. Gli associati, su iniziativa propria, previo parere positivo del Consiglio Direttivo, possono organizzarsi in gruppi di lavoro per affrontare, sviluppare ed organizzare iniziative su problemi e tematiche specifiche avvalendosi anche di collaborazioni esterne. Il gruppo di lavoro dovrà mantenersi in contatto con il Consiglio Direttivo con riunioni congiunte e/o eleggendo un coordinatore che potrà essere cooptato nel Consiglio Direttivo per il periodo di attività del gruppo stesso.

## **Art. 12 - Amici e Simpatizzanti**

1. Sono amici o simpatizzanti dell'Associazione coloro che, pur non essendo soci, apprezzano le finalità dell'associazione, e ne sostengono l'attività condividendo la promozione di taluni eventi associativi quali manifestazioni, incontri, pubblici dibattiti, ecc., hanno il diritto di essere informati sulle regole comportamentali da tenere in queste occasioni e il dovere di rispettarle. Gli amici e simpatizzanti non acquistano la qualità né lo status di associato ma vengono costantemente informati delle attività e delle iniziative promosse dall'Associazione.

## **Titolo III° - Organi dell'Associazione e loro funzionamento**

### **Art. 13 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Vicepresidente
- e) il Segretario
- f) il Tesoriere
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti
- h) il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sono gratuite.

### **Art. 14 - Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei Soci, per brevità chiamata nel prosieguo anche semplicemente Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa, è composta da tutti i soci che alla data di convocazione dell'Assemblea siano in regola con il versamento della quota associativa. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
2. La partecipazione all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è un diritto/dovere di tutti i soci. Ciascun socio dispone in Assemblea di un solo voto, qualunque sia la sua quota di adesione.
3. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, conferendo allo stesso delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
4. Un socio non può prendere parte alla votazione di una delibera il cui oggetto tratta una materia che lo pone in conflitto d'interesse.
5. Ciascun socio maggiorenne, in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto di concorrere alle cariche elettive. Sono incompatibili le cariche istituzionali ricoperte nell'Associazione con le cariche istituzionali ricoperte in altre associazioni di analoga natura.
6. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità, oppure quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo, ovvero 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto.
7. La convocazione deve essere fatta almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione e/o nei locali di ritrovo dei soci, pubblicato sul Sito Internet o con uno dei seguenti mezzi: posta ordinaria, posta elettronica, messaggistica telefonica (p.es. SMS); deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente oppure, in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano o da un socio tra i presenti all'Assemblea designato per alzata di mano.
9. Di ogni Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, un verbale che comprende il riassunto della discussione assembleare e le deliberazioni emesse; ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che l'ha redatto e lo conserverà nella sede dell'Associazione. In caso di assenza del Segretario sarà designato per alzata di mano, prima dell'inizio dei lavori, un altro componente del consiglio o un socio tra i presenti all'Assemblea.

10. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
11. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci e volontari anche assenti o dissenzienti.

#### **Art. 15 - Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione, tra l'altro, del bilancio annuale. Una seconda assemblea convocata, se se ne ravvisa la necessità, entro il mese di ottobre per valutare l'attività svolta ed apportarvi eventuali correzioni e per deliberare sui programmi, le iniziative e lo sviluppo delle attività, da attuarsi l'anno successivo; è obbligatorio convocare questa assemblea quando è in scadenza il Consiglio Direttivo il 31 dicembre successivo.
2. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i soci che ricoprono cariche amministrative non votano.
3. L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti all'ordine del giorno, a maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
4. L'Assemblea ordinaria:
  - a) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo;
  - b) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo, dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo alla graduatoria dei non eletti;
  - c) elegge i Revisori dei Conti;
  - d) elegge i Provisori;
  - e) approva, previa presentazione e discussione, la relazione sull'attività svolta dall'Associazione, il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo;
  - f) approva gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
  - g) ratifica l'ammontare delle quote associative proposte dal Consiglio Direttivo;
  - h) approva o respinge le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
  - i) delibera su tutti gli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  - j) discute ed approva i programmi di attività;
  - k) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
  - l) quant'altro a lei demandato per legge.

#### **Art. 16 - Assemblea Straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sul trasferimento della sede legale oppure sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
2. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli Artt. 14 e 15.
3. Le deliberazioni della assemblea straordinaria riguardanti le modifiche dello statuto, escludendo la possibilità di modifica dell'atto costitutivo, sono valide con la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Art. 17 - Consiglio Direttivo**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo di cui fa parte il Presidente dell'Associazione composto da, Presidente compreso, un numero dispari di consiglieri, deciso dall'assemblea nella seduta di elezione del Consiglio, da un minimo di tre ad un massimo di sette che entrano in carica di regola il 1° gennaio successivo alla loro elezione e durano in carica due anni, sono rieleggibili e possono farne parte esclusivamente i soci. Qualora il consiglio direttivo eletto sia composto da soli tre consiglieri, la carica di tesoriere sarà attribuita al presidente.
2. L'Assemblea procede all'elezione, a maggioranza assoluta, del Consiglio Direttivo secondo le seguenti modalità:

- a) tutti i soci in possesso delle qualità indicate all'Art. 14 § 5. hanno diritto di candidarsi all'elezione di consigliere dell'Associazione; non può tuttavia candidarsi ed essere eletto in nessuno degli organi esecutivi o di controllo dell'Associazione chi è in evidente conflitto di interessi rispetto agli scopi istituzionali.
  - b) la candidatura deve essere comunicata in forma scritta (anche a mezzo di posta elettronica) al Consiglio Direttivo in carica almeno quattro settimane prima della data delle elezioni;
  - c) il Consiglio Direttivo in carica ha il compito di raccogliere le candidature stilarne l'elenco in ordine alfabetico (cognome e nome) e darne massima diffusione tra gli associati nelle quattro settimane precedenti alla data delle elezioni. I candidati potranno predisporre un documento contenente il loro curriculum e programma di attività, che sarà disponibile nella sede dell'Associazione e/o nei locali di ritrovo dei soci e, previo consenso del candidato, pubblicato sul Sito Internet dell'Associazione e/o inviato ai soci per posta elettronica;
  - d) il Consiglio Direttivo in carica prepara la scheda elettorale con undici caselle vuote da compilare con i nomi dei candidati scelti, si possono esprimere da una a undici preferenze. Le schede che contengono un numero di preferenze superiore alle undici sono da considerarsi nulle;
  - e) viene stilato l'elenco degli aventi diritto al voto. Ogni elettore firma a fianco del proprio nome, riceve una scheda ed una penna ed esprime il proprio voto. L'elettore potrà ricevere una seconda scheda nel caso abbia commesso un errore durante l'espressione del voto. La prima scheda deve essere restituita e annullata;
  - l) terminate le operazioni di voto, inizia pubblicamente lo spoglio delle schede. Il Presidente legge ad alta voce ogni singola espressione di voto e, contemporaneamente, gli scrutatori (scelti tra i soci prima della votazione) la annotano nelle tabelle di scrutinio;
  - m) terminate le operazioni di spoglio viene redatta il prospetto riassuntivo contenente il numero di voti ricevuti da ogni singolo candidato;
  - n) i primi tre, cinque o sette candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti vengono eletti ai sensi del § 1 del presente articolo al Consiglio Direttivo. Il candidato che riceve il maggior numero di voti in assoluto viene eletto alla carica di Presidente dell'Associazione. In caso di parità si applicheranno le norme della successiva lett. o in quanto compatibili. Nel caso che, il Presidente nuovo eletto sia persona diversa dal Presidente uscente, dovranno, prima ed entro il termine del passaggio delle consegne, essere espletate le formalità di legge concernenti la rappresentanza legale dell'Associazione;
  - o) in caso di parità tra più candidati, tale che il numero degli eletti superi quelli previsti, l'ordine nella graduatoria degli eletti sarà definito in base all'anzianità in Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere che, salvo dimissioni o altro impedimento, rimangono in carica per la durata del mandato. La votazione avviene in forma palese, per alzata di mano.
  4. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo potrà procedere alla cooptazione di altro socio utilizzando l'elenco dei non eletti (sulla base del numero di voti ricevuti). La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri in carica, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e si dovrà provvedere, a norma di Statuto, alla nomina di un nuovo Consiglio convocando entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea dei Soci. Nel caso che l'insediamento del nuovo Consiglio, eletto ai sensi del presente paragrafo, avvenga nel primo semestre dell'anno, esso rimarrà in carica fino al 31 dicembre dell'anno successivo, viceversa se l'insediamento del Consiglio avviene nel corso del secondo semestre rimarrà in carica fino al 31 dicembre del secondo anno successivo.
  5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese, ogni qual volta il Presidente o, in mancanza, il Vicepresidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta scritta, anche a mezzo di posta elettronica, da almeno tre membri del Consiglio, salvo situazioni di particolare gravità per cui non è richiesto il numero minimo di consiglieri.

6. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente, con avviso contenente l'ordine del giorno inviato almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per la riunione a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o messaggistica telefonica (p.es. SMS), oppure, in casi urgenti, con preavviso telefonico o messaggistica telefonica (p.es. SMS) almeno quarantotto ore prima dello stesso giorno fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno, l'ora e l'elenco delle materie da trattare.
7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo.
8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e delibera a maggioranza degli intervenuti; i verbali di ogni riunione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi l'ha presieduta, vengono conservati agli atti.
9. L'ingiustificata assenza per più di tre Consigli Direttivi consecutivi di uno dei suoi membri è causa di perdita del titolo di "membro del Direttivo", restando invariata quella di "socio dell'Associazione".
10. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito di tutti i poteri ordinari e straordinari necessari per amministrare l'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
11. In particolare al Consiglio Direttivo competono:
  - a) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell'Associazione;
  - b) le decisioni relative all'elaborazione, l'indirizzo, l'organizzazione e la gestione delle attività istituzionali e dei progetti da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
  - c) le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
  - d) la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
  - e) la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
  - f) la presentazione di un piano programmatico e del bilancio preventivo relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  - g) la determinazione dell'ammontare delle quote associative da sottoporre a ratifica dell'Assemblea;
  - h) la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
  - i) la redazione e approvazione dei Regolamenti e delle proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
  - j) la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
  - k) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

#### **Art. 18 - Presidente**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio, vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci.
2. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al consigliere più anziano in Associazione.
3. In caso di urgenza il Presidente assume i poteri del Consiglio Direttivo chiedendo obbligatoriamente la ratifica dei provvedimenti adottati nella prima adunanza consiliare utile.
4. Il presidente, in qualità di legale rappresentante e responsabile economico verso i terzi, è il solo delegato a compiere operazioni di versamento, prelievo, ordini di pagamento ecc. sul conto o sui conti dell'Associazione nel limite della disponibilità di fondi ed esercita il diritto di veto alle delibere di spesa



non coperte da disponibilità finanziaria. I membri del Consiglio Direttivo o dei Revisori dei Conti possono, anche individualmente, avere accesso in ogni momento al controllo dei movimenti e degli estratti conto per verificarne la regolarità.

#### **Art. 19 - Vicepresidente – Segretario – Tesoriere**

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nel pieno rispetto dello Statuto e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il Segretario cura la contabilità generale, la custodia dei documenti e di tutti gli atti relativi alla vita dell'Associazione, cura e tiene aggiornato il libro soci, redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e la situazione patrimoniale da presentare al Consiglio Direttivo che lo sottoporrà per approvazione all'Assemblea dei Soci. Ogni quadrimestre il Segretario relazionerà al Consiglio Direttivo l'andamento economico/patrimoniale dell'Associazione. Su decisione del Consiglio Direttivo, alcuni compiti del segretario, in particolare la contabilità generale e la custodia dei relativi documenti, potranno essere affidati ad un professionista o studio commercialista esterno.
3. Il Tesoriere o il Presidente, qualora la carica sia attribuita a lui, cura la gestione della cassa, ne tiene la contabilità curandone ordinatamente la documentazione da trasmettere al segretario per la contabilità generale, provvede alla riscossione delle entrate non accreditate direttamente sul conto/i dell'Associazione, provvede a liquidare le spese ordinarie ovvero autorizzate dal Consiglio Direttivo o, in caso d'urgenza, dal Presidente o dal Vice Presidente, pagabili per cassa e nel limite dei fondi disponibili.

#### **Art. 20 - Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra non soci, dall'Assemblea, viene costituito ed entra in funzione su decisione dell'Assemblea dei Soci allorché il patrimonio dell'Associazione assuma una consistenza tale da giustificare la presenza.

Durante il loro mandato, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono assumere cariche e/o incarichi che possano entrare in conflitto con la loro funzione di controllo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti nomina tra i suoi membri il Presidente il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Presidente e gli amministratori dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

I Revisori dei Conti esercitano il loro mandato in piena autonomia, anche individualmente, e sono invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, partecipano di diritto all'Assemblea convocata per approvare il bilancio.

Sono compiti del Collegio dei Revisori:

- a) verificare che le delibere e gli atti del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e di tutti gli organismi funzionali alla vita dell'Associazione rispettino le Leggi, lo Statuto e le finalità associative;
- b) verificare periodica dei movimenti di denaro (cassa e c/c bancari e/o postali), dei documenti e della regolare tenuta delle scritture contabili con conseguente redazione del verbale;
- c) accertare la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili;
- d) vigilare sul mantenimento dell'integrità del patrimonio sociale;
- e) redigere la relazione di accompagnamento al rendiconto economico finanziario da sottoporre all'Assemblea in sede di approvazione annuale del bilancio;
- f) relazionare, in sede di redazione del bilancio di previsione, sull'effettiva copertura della spesa prevista;
- g) procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo stilando il verbale dei rilievi compiuti;
- h) ogni altra attività utile alla sorveglianza dell'andamento gestionale dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica due anni. I revisori sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi e potranno essere successivamente rieletti dopo l'interruzione di almeno un mandato.

### **Art. 21 - Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, i probiviri restano in carica due anni e sono rieleggibili.

I componenti del Collegio dei Probiviri non possono essere scelti tra i soci che ricoprono una qualsivoglia carica sociale.

Il Collegio dei Probiviri ha compiti generali di controllo del corretto funzionamento dell'Associazione, nonché del rispetto delle norme statutarie, ha il compito di comporre o rinviare all'Assemblea le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati, tra gli associati e gli Organi dell'Associazione o tra gli stessi Organi dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri può comminare le sanzioni disciplinari previste dai regolamenti e proporre al Consiglio Direttivo il provvedimento di esclusione di un socio per gravi motivi, provvedimento che dovrà, per diventare esecutivo, essere ratificato dall'Assemblea.

## **Titolo IV° - Risorse economiche - Esercizio finanziario - Personale**

### **Art. 22 – Risorse economiche**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  - a. quote associative;
  - b. contributi liberali di soci, volontari e sostenitori;
  - c. contributi di privati;
  - d. contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - e. contributi di organismi internazionali;
  - f. donazioni e lasciti testamentari;
  - g. rimborsi derivanti da convenzioni;
  - h. ricavi derivanti da attività commerciali e produttive di carattere marginali;
  - i. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
  - j. beni mobili ed immobili che sono di proprietà dell'Associazione o sono nella sua disponibilità in forza di contratti di comodato gratuito o usufrutto;
  - k. ogni altra entrata prevista dalla legge.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive di carattere marginale sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione e utilizzati nel rispetto delle finalità statutarie e delle leggi sul volontariato.

2. E' fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forma indiretta, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.

### **Art. 23 - Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;
2. Al termine di ogni esercizio saranno redatti il bilancio consuntivo e lo stato patrimoniale dell'Associazione che dovranno essere sottoposti per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo e lo stato patrimoniale sono depositati presso la sede dell'Associazione e/o nei locali di ritrovo dei soci almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato;

### **Art. 24 - Personale**

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto di quanto disposto dalle leggi sulle organizzazioni di volontariato.

## **Titolo V° - Scioglimento dell'Associazione - Disposizioni finali**

### **Art. 25 - Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'Assemblea qualora necessario nomina uno più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni di volontariato operanti in un identico o analogo settore.

### **Art. 26 - Disposizioni finali**

Per tutto ciò che non è espressamente regolato dal presente Statuto valgano le norme del codice civile, della legge 266/1991 e ogni altra norma vigente in materia.